

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali
D.L. 1/2010 – A.C. 3097-B

*Schede di lettura e
Riferimenti normativi*

n. 267/3

26 febbraio 2010

Articolo 4, commi 4-5
(Aumento della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata)

Testo del Decreto-Legge
1° gennaio 2010, n. 1

ART. 4

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'*articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** ridetermina in **90 euro**, a far data dal 1° luglio 2010, ed in 105 euro a decorrere dal 1° luglio 2011, **l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata**, fissato – attualmente pari a 75 euro – dall'art. 1, comma 1315 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Come riportato nella relazione tecnica tale intervento legislativo – in linea con quanto deciso da altri Stati membri dell'UE – fu deciso per evitare una “fuga” dai visti Schengen – il cui importo è soggetto a decisioni comunitarie – verso quelli nazionali, creando in questo modo un differenziale di importo di 25 euro tra il visto Schengen e quello nazionale. Al fine di mantenere stabile nel tempo tale differenziale, il comma 1316 del menzionato art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo, tale che al variare di quello dei visti Schengen facesse riscontro un aumento dei visti nazionale di 15 euro, senza l'adozione di ulteriori atti normativi.

Non essendovi stati ulteriori incrementi nell'importo dei visti Schengen, si è in parte limitata la portata dell'adeguamento automatico dei visti nazionali previsto dal menzionato comma 1316, di qui, sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'esigenza di adeguare in due fasi distinte *“l'importo dei visti nazionali, in linea con l'aumento dei costi strutturali e correnti necessari per lo svolgimento del servizio e di recuperare alcuni aumenti stimati, ma non verificatisi per un cambiamento delle decisioni prese in ambito comunitario Schengen”*, derivanti dalla sottoscrizione di accordi tra l'UE ed alcuni Stati terzi, che hanno ridotto l'introito complessivo derivanti dal rilascio dei visti Schengen.

In base al **comma 5** le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali verranno determinate con **decreto interministeriale**, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.